



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 90 del 27 maggio 2015

PREC 122/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società Andreani Tributi Srl– “*Affidamento mediante procedura negoziata, con il sistema del cottimo fiduciario, dell’attività di creazione di un sistema informativo territoriale a supporto delle attività tributarie ed attività di accertamento e riscossione delle elusioni/ evasioni dei tributi comunali?*” - Importo a base di gara: euro 120.000,00 – S.A.: Comune di Tolve

Requisiti speciali – iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997 – mancata previsione, tra i requisiti di partecipazione, dell’iscrizione all’albo dei soggetti riscossori – legittimità – prestazioni contrattuali concernenti attività di mero supporto all’accertamento e al recupero tributi.

È legittima la *lex specialis* che non richiede, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997, in considerazione della natura delle prestazioni contrattuali poste a base di gara, che attengono al mero supporto all’attività di accertamento e recupero crediti, senza alcuna attribuzione di potestà pubblicistica.

Fasi della procedura di gara – aggiudicazione definitiva – efficacia

È legittimo l’*iter* procedimentale seguito da una stazione appaltante che provveda all’aggiudicazione definitiva e ne dichiari l’efficacia, dopo aver completato il procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione in capo al concorrente aggiudicatario.

Articolo 39 del d.lgs. n. 163/2006

Articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997

Articolo 11 del d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere, prot. n. 53328 del 8 maggio 2014, con la quale la società Andreani Tributi Srl ha contestato, da un lato, la *lex specialis* e, conseguentemente, il provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto nei confronti del Consorzio Quadritech, nella parte in cui non richiede ai fini della partecipazione e dell’esecuzione del contratto il possesso del requisito di iscrizione all’Albo dei soggetti riscossori di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997 e, dall’altro, l’operato dell’amministrazione nel disporre l’aggiudicazione definitiva senza che tutte le verifiche sul possesso dei requisiti fossero state preventivamente espletate;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 16 maggio 2014;

VISTA la documentazione prodotta in atti e, in particolare, il contenuto delle prestazioni contrattuali poste a base di gara, attinenti l'attività di creazione del sistema informativo territoriale a supporto delle attività tributarie e di accertamenti delle elusioni/evasioni dei tributi comunali, nonché le determinazioni n. 13/2014 e 25/2014, con le quali, rispettivamente, l'amministrazione ha disposto l'aggiudicazione definitiva e dichiarato la relativa efficacia;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dall'istante attengono alla legittimità o meno della mancata richiesta, ai fini della partecipazione, del requisito dell'iscrizione all'albo dei soggetti riscossori, nonché dell'*iter* procedimentale seguito dall'amministrazione nella fase di aggiudicazione e che esse possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

CONSIDERATO che, in relazione alla primo profilo di contestazione, ovvero alla mancata previsione del requisito dell'iscrizione all'albo dei soggetti riscossori, la posizione consolidata di questa Autorità, nonché della giurisprudenza amministrativa ritiene che la previsione di tale requisito sia necessaria solo per l'affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e non anche in caso di attività di mero supporto ad esse, in cui il potere tributario resta di pertinenza del comune (*cf. parere n. 170 del 23 ottobre 2013 Consiglio di Stato, sentenza n. 1999 del 20 aprile 2015*);

RITENUTA corretta, pertanto, nel caso di specie, la scelta dell'amministrazione di non richiedere il predetto requisito ai fini della partecipazione alla gara, in quanto, come sostenuto dal Comune, le prestazioni contrattuali non attengono all'attività di riscossione e non attribuiscono all'affidatario funzioni pubblicistiche, bensì consistono in un'attività di supporto all'accertamento e al recupero dei tributi, restando in capo all'ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive comunali;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il secondo profilo in contestazione, ovvero la presunta illegittimità dell'*iter* procedimentale seguito dall'amministrazione in fase di aggiudicazione, che sarebbe intervenuta prima dell'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti, rileva il contenuto precettivo dell'articolo 11 del d.lgs. n. 163/2006, alla stregua del quale «*La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva. [...] L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti*»;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, l'*iter* procedimentale seguito sia corretto in quanto, come si evince dalla documentazione, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva e successivamente dichiarata l'efficacia, dopo aver completato il procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti;

RITENUTI, conseguentemente, non accoglibili entrambi i profili di contestazione sollevati dall'istante;

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittimo l'operato del Comune di Tolve in relazione sia alla mancata richiesta del requisito di iscrizione all'albo dei soggetti riscossori, sia all'*iter* procedimentale seguito per l'aggiudicazione del contratto.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2015
Il Segretario Maria Esposito